



**COMUNE DI TORTOLI'**

**PROVINCIA OGLIASTRA**

ALLEGATO A)

# **REGOLAMENTO TA.R.S.U.**

MODIFICATO

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 09/07/1994.**

**Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 27/11/2009**

**Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/04/2010**

**Art. 1**  
**Istituzione della tassa**

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa comunale, da applicare secondo le disposizioni del decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

**Art. 2**  
**Servizio di nettezza urbana**

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento, approvato con deliberazione consiliare n. 75 nella seduta del 09/04/1993 e reso esecutivo dal Co.Re.Co., adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che si rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza dei contenitori, ecc.).

**Art. 3**  
**Contenuto del regolamento**

1. Il presente Regolamento integra la disciplina Legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

**Art. 4**  
**Presupposti, soggetti passivi responsabili della tassa**

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

**Art. 5**  
**Esclusioni dalla tassa**

1. Non sono soggetti i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
  - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
  - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a mt. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
  - c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile ferma restando l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva, (modifica apportata con delibera di Consiglio Comunale del 24/04/2010).

- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua luce);
- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia conforme da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria ,ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi ove risulti difficile determinare la superficie in cui si riproducono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

ATTIVITA'	DETASSAZIONE %
Falegnameria _____	___ 50%
Autocarrozzeria _____	___ 50%
Autocarrozzerie per riparazioni veicoli _____	___ 50%
Gommisti _____	___ 50%
Autofficine di elettrauto _____	___ 50%
Distributori di carburante _____	___ 50%
Industrie in genere _____	___ 50%

**Art. 6**  
**Commisurazione della tassa**

2. La tassa a norma del comma 1 dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.
3. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori al mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

**Art. 7**  
**Applicazione della tassa in funzione dello smaltimento del servizio**

1. La tassa è dovuta per interno nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privata. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:
  - a) in misura pari al 30% della tariffa, se la distanza del più vicino punto di raccolta rientra nella zona perimetrata o di fatto servita supera 800 mt.
3. Le condizioni previste dal comma 4 dell'art. 59 D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

**Art. 8**  
**Parti comuni del condominio**

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche della parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 5, comma 2, punto c).
2. (Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale del 24/04/2010)

**Art. 9**  
**Classi di contribuenza**

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2 del Decreto Legislativo stesso, continua ad applicarsi la classificazione delle categorie tassabili previste dall'art. 16 <<Classificazione degli usi>> del previgente regolamento.

## **Art. 10 Riduzioni**

1. (Comma abrogato).

2. (Comma abrogato).

3. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottototata nel caso di:

a) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta ovvero nei casi di licenza annuale ma con effettivo svolgimento dell'attività per un periodo superiore a sei mesi, in questo caso gli interessati produrranno una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nel quale si attesti che l'attività sebbene sia dotata di licenza o autorizzazione stagionale, di fatto viene svolta per un periodo non superiore ai sei mesi: 33,33%.

b) abitazione con un unico abitante: 30%;

4. Le riduzioni di cui al precedente comma, sono concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

## **Art. 11 Esenzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso**

1. Sono esentati dal pagamento della tassa:

a) i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei

locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;

## **Art. 12 Tassa giornaliera di smaltimento**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non

- ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente, (modifica apportata con delibera di Consiglio Comunale del 24/04/2010).
  3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 30%.
  4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.
  5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
  6. Per il versamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

### **Art. 13 Denunce**

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/1993, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangono invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. E' facoltà del Comune di richiedere all'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'articolo 63, comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato. (Modifica apportata con delibera di Consiglio Comunale del 24/04/2010).
4. La denuncia deve contenere:
  - a) l'indicazione del codice fiscale;
  - b) cognome e nome luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
  - c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
  - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
  - e) la data e l'inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
  - f) la provenienza;
  - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati e del rappresentante.
5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

### **Art. 14 Decorrenza della tassa**

1. La tassa ai sensi dell'art.64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali o delle aree, purchè debitamente accertata a seguito si regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, da diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dell'utente subentrante.
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia va presentata a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

#### **Art. 15** **Mezzi di controllo**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsto dall'art. 73 del D.Lgs 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

#### **Art. 16** **Sanzioni**

- 1 Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da euro 25,823 (lire cinquantamila) a euro 77,47 (lire 150.000), si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.

#### **Art. 17** **Accertamento, riscossione contenzioso**

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.
2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 dell'art. 20 del D.P.R. 28 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni.

**Art. 18**  
**Entrata in vigore**

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle previste in attuazione degli art. 59 comma 2, secondo periodo, 63, commi 2, 3 e 4, 64 comma 2 secondo periodo, 66 e 72 commi 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 507/1993, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1995.